



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini

Via delle Capitanerie di Porto, 1 – 90049 Terrasini

Tel. 091/8682501 – pec cp-terrasini@pec.mit.gov.it pei ucterrasini@mit.gov.it

ORDINANZA DI POLIZIA MARITTIMA

Composizione e forza minima degli equipaggi delle navi minori da passeggeri e da traffico diverse da quelle passeggeri inferiori alle 25 tonnellate di stazza lorda, adibite o impiegate in navigazione locale o speciale.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terrasini-Cinisi,

VISTI: l'articolo 317 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 426 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione Marittima;

VISTA: la Legge 23 maggio 1980, n. 313 recante << Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione>>;

VISTO: il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 recante << Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare>>;

VISTO: il D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271 riguardante << Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485>>;

VISTO: il D.lgs. 27 maggio 2005, n.108 riguardante << Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)>>;

VISTO: il D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231 recante << Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297>>;

- VISTO: il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 riguardante << Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro>>;
- VISTO: il D.lgs. 12 maggio 2015, n. 71 riguardante << Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare>>;
- VISTO: il Decreto 15 febbraio 2016 recante << Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri>>;
- VISTO: il Decreto 25 luglio 2016 recante << Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW>>;
- VISTO: il Decreto 27 aprile 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante <<Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari>>;
- VISTO: il Decreto n. 72 del 07 maggio 2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante << Requisiti per accedere alle certificazioni di coperta e di macchina ai sensi delle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata.>>;
- VISTA: la circolare titolo “Polizia della Navigazione”, serie III, n° 92 in data 04 gennaio 1994 dell’allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo, recante “Acque tranquille”, con la quale sono stati definiti i limiti operativi delle unità impiegate in tale tipologia di navigazione speciale;
- VISTA: la circolare n° 001 del 20 ottobre 2010 dal titolo “Personale Marittimo”, serie “Tabelle di Armamento”, emessa dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con dispaccio prot. nr. 0100015 di pari data, avente per argomento “Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23)”;
- VISTO: il dispaccio prot. nr. 96471 in data 1 agosto 2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento <<Tabelle minime di armamento definitive delle unità navali minori>> in cui è stata rappresentata l’opportunità di redigere le tabelle di armamento del naviglio escluso dal campo di applicazione della sopra richiamata circolare n° 001/2010, tenendo conto comunque dei principi in essa enunciati;

CONSIDERATO: che per le unità non rientranti nel campo di applicazione della suddetta circolare n° 001/2010, la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti autorità marittime nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili;

SENTITE: le parti interessate (armatori, cooperative e rappresentanti dei lavoratori marittimi), mediante la procedura di consultazione in ambito locale avviata con foglio prot. nr. 6065 del 30/06/2025 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

CONSIDERATO: che, a conclusione della procedura di consultazione, le parti interessate non hanno espresso osservazioni sul contenuto delle tabelle presentate in bozza;

ORDINA

Art. 1

(Campo di applicazione)

La presente Ordinanza si applica alle unità iscritte nei Registri delle navi minori e galleggianti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini-Cinisi e degli Uffici Minori dipendenti, adibite al trasporto di passeggeri in numero superiore a 12 e a quelle da traffico inferiori alle 25 tonnellate di stazza lorda, che effettuano la navigazione nazionale locale o speciale.

Art. 2

(Approvazione delle tabelle minime di armamento)

Sono approvate e rese esecutive le unite tabelle minime di armamento che fanno parte integrante della presente Ordinanza, come di seguito specificate:

1. **TABELLA A** (navi passeggeri adibite o impiegate in navigazione nazionale locale ex art. 1 – punto 41) del D.P.R. 435/91);
2. **TABELLA B** (navi passeggeri adibite o impiegate in navigazione nazionale speciale ex art. 1 – punto 42) del D.P.R. 435/91);
3. **TABELLA C** (navi da traffico diverse dalle unità passeggeri – escluse le unità da pesca – di stazza lorda uguale o inferiore alle 25 tonnellate adibite o impiegate in navigazione nazionale locale ex art. 1 – punto 41) del D.P.R. 435/91).

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:01 del giorno 11/07/2025
2. Alle unità da pesca i cui equipaggi non siano composti in conformità alle tabelle approvate con la presente Ordinanza non saranno rilasciate le spedizioni ai sensi degli artt. 181 del Codice della Navigazione e 426 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Art. 3
(Sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca reato o diversa fattispecie illecita, chiunque non osserva le disposizioni contenute nella presente Ordinanza sarà punito ai sensi dell'art. 1221 del codice della navigazione.

Art. 5
(Pubblicità)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, nonché mediante l'invio ai soggetti interessati tramite pec/e-mail e pubblicata nella Sezione Ordinanze del sito web istituzionale Guardia Costiera: <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home>

Terrasini, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Laura LUCAIOLI

TABELLA A

NAVI PASSEGGERI ADIBITE O IMPIEGATE IN NAVIGAZIONE NAZIONALE LOCALE

(Navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa ex art. 1 – punto 41 del D.P.R. 435/91)

n° passeggeri (1)	Composizione equipaggio Tabella ordinaria (2)	Composizione equipaggio Tabella alternativa (3)
fino a 50	Comandante Direttore di Macchina n. 1 Marinaio	Comandante/Direttore di Macchina n. 1 Marinaio n. 1 Giovanotto di Macchina
da 51 a 150	Comandante Direttore di Macchina n. 1 Marinaio n. 1 Mozzo	Comandante/Direttore di Macchina n. 1 Marinaio n. 1 Giovanotto di Macchina n. 1 Mozzo
da 151 a 225	Comandante Direttore di Macchina n. 1 Marinaio n. 1 Giovanotto di Macchina n. 1 Mozzo	Comandante/Direttore di Macchina n. 2 Marinai n. 1 Giovanotto di Macchina n. 1 Mozzo
oltre 225	Comandante Direttore di Macchina n. 2 Marinai n. 1 Giovanotto di Macchina n. 1 Mozzo	Comandante/Direttore di Macchina n. 2 Marinai n. 1 Giovanotto di Macchina n. 2 Mozzi

Ai sensi della Regola 32 del Capitolo III dell'Allegato alla Convenzione SOLAS 1974, per ciascuna imbarcazione di salvataggio presente a bordo ci deve essere un numero di marittimi abilitati (MAMS) non minore rispetto a quello previsto dalla tabella ivi riportata in relazione alla capacità massima (in numero di persone) prescritta per ciascuna imbarcazione;

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2016, il personale destinato a prestare servizio su navi da passeggeri di «Classe C» e «D» e su quelle adibite a navigazione fino a litoranea, deve effettuare l'addestramento secondo il programma riportato in allegato I del medesimo D.M.

Legenda:

- 1) È considerato passeggero qualsiasi persona imbarcata sulla nave che non sia:
 - a) il comandante od un membro dell'equipaggio o altra persona per i suoi servizi;
 - b) un bambino di età inferiore ad un anno.
- 2) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e dal Direttore di macchina sono quelli previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima (artt. 248 e segg.).
- 3) Applicabile esclusivamente quando il Comandante sia anche in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici della nave.

TABELLA B

NAVI PASSEGGERI ADIBITE O IMPIEGATE IN NAVIGAZIONE NAZIONALE SPECIALE

(Navigazione i cui limiti sono indicati nel singolo caso ex art. 1 – punto 42 del D.P.R. 435/91)

Rientra in questa definizione anche la navigazione marittima in “acque tranquille”, ovvero in un tratto di mare antistante le coste nazionali (peninsulari e insulari) nel quale si opera con i seguenti limiti operativi: periodo estivo, ore diurne, visibilità buona, 1 miglio dalla costa entro i limiti del circondario marittimo, vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi, cfr. art. 255 DPR n. 435/91), mare 2 poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri, cfr. art. 255 DPR n. 435/91).

n° passeggeri (1)	Composizione equipaggio Tabella ordinaria (2)	Composizione equipaggio Tabella alternativa (3)
fino a 50	Comandante Direttore di Macchina	Comandante/Direttore di Macchina n. 1 Marinaio
da 51 a 150	Comandante Direttore di Macchina n. 1 Mozzo	Comandante/Direttore di Macchina n. 1 Mozzo n. 1 Marinaio
da 151 a 225	Comandante Direttore di Macchina n. 1 Marinaio n. 1 Mozzo	Comandante/Direttore di Macchina n. 1 Marinaio n. 1 Giovanotto di Macchina n. 1 Mozzo
oltre 225	Comandante Direttore di Macchina n. 2 Marinai n. 1 Mozzo	Comandante/Direttore di Macchina n. 2 Marinai n. 1 Giovanotto di Macchina n. 1 Mozzo

Ai sensi della Regola 32 del Capitolo III dell'Allegato alla Convenzione SOLAS 1974, per ciascuna imbarcazione di salvataggio presente a bordo ci deve essere un numero di marittimi abilitati (MAMS) non minore rispetto a quello previsto dalla tabella ivi riportata in relazione alla capacità massima (in numero di persone) prescritta per ciascuna imbarcazione;

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2016, il personale destinato a prestare servizio su navi da passeggeri di «Classe C» e «D» e su quelle adibite a navigazione fino a litoranea, deve effettuare l'addestramento secondo il programma riportato in allegato I del medesimo D.M.

Legenda:

- 1) È considerato passeggero qualsiasi persona imbarcata sulla nave che non sia:
 - a) il comandante od un membro dell'equipaggio o altra persona per i suoi servizi;
 - b) un bambino di età inferiore ad un anno.
- 2) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e dal Direttore di macchina sono quelli previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima (artt. 248 e segg.).
- 3) Applicabile esclusivamente quando il Comandante sia anche in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici della nave.

TABELLA C

NAVI DA TRAFFICO DIVERSE DALLE UNITA' PASSEGGERI – ESCLUSE LE UNITA' DA PESCA – DI STAZZA LORDA UGUALE O INFERIORE ALLE 25 TONNELLATE ADIBITE O IMPIEGATE IN NAVIGAZIONE NAZIONALE LOCALE

(Navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa ex art. 1 – punto 41 del D.P.R. 435/91)

Tipo di unità	Composizione equipaggio Tabella ordinaria (1)	Composizione equipaggio Tabella alternativa (2)
Nave sino alle 3 T.S.L.	Comandante Direttore di Macchina	Comandante/Direttore di Macchina
Nave superiore alle 3 T.S.L. ma inferiore o uguale alle 25 T.S.L.	Comandante Direttore di Macchina	Comandante/Direttore di Macchina n. 1 Marinaio

Ai sensi della Regola 32 del Capitolo III dell'Allegato alla Convenzione SOLAS 1974, per ciascuna imbarcazione di salvataggio presente a bordo ci deve essere un numero di marittimi abilitati (MAMS) non minore rispetto a quello previsto dalla tabella ivi riportata in relazione alla capacità massima (in numero di persone) prescritta per ciascuna imbarcazione.

Legenda:

- 1) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e dal Direttore di macchina sono quelli previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima (artt. 248 e segg.).
- 2) Applicabile esclusivamente quando il Comandante sia anche in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici della nave.